



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 277 del 18/12/2024

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE A FAVORE DEL DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO BADGE N. 15 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore 17:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento UE 679/2016 meglio noto come GDPR, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, al fine della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, nonché del diritto alla protezione dei dati personali, ed in particolare l'art. 9 inerente il trattamento di categorie particolari di dati personali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29.05.2024 ad oggetto "Collocamento a riposo dipendente di ruolo badge N. 15" con la quale:

- si è preso atto del giudizio medico legale comunicato dalla Commissione Medica di Verifica di Firenze, pervenuto al protocollo n. 6534 del 22.05.2024, secondo cui: *"Il soggetto è stato giudicato INABILE ai sensi della L335/95 ART 2 COMMA 12. A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001; B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 L. 335/95; C) L'inidoneità di cui al punto A) allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; D) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B) è ascrivibile alla I Cat. Tab. A annessa al DPR 834/81."*;
- si è pertanto proceduto, in conformità all'accertamento medico ed ai sensi dell'art. 55 octies del D. Lgs N.165/2001, alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente di che trattasi per inidoneità permanente in modo assoluto al servizio, con **decorrenza dal 20 maggio 2024 (ultimo giorno lavorativo 19 maggio 2024)**;
- si dato altresì atto che, alla data dell'effettivo collocamento a riposo individuata al punto precedente, in base agli atti di ufficio la risorsa umana ha maturato, salvo ulteriori istanze, i seguenti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza: **anni 33 mesi 6 e giorni 5**;

Rilevato che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, il D.L 95/2012 ha introdotto all'art. 5, comma 8, la seguente disposizione: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età";

Richiamato, tuttavia, il parere N.40033 espresso in data 08.10.2012 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale vengono individuati i casi in cui, per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, il divieto posto dall'art. 5 del D.L. 95/2012 non è applicabile in quanto lesivo della disciplina comunitaria in materia di diritto alle ferie (art. 7 della Dir. 2003/88), e tra i quali si annovera la mancata monetizzazione delle ferie non godute in caso di malattia, non imputabile o riconducibile al dipendente;

Dato atto che, a tal proposito, nel corso degli anni anche la giurisprudenza italiana ha espresso un orientamento volto a garantire il diritto alla monetizzazione in caso di malattia (cfr. sentenza Cass. N.11462 del 9/7/2012, sentenza Cass. Sez. unite n.9146 del 17/4/2009, sentenza Cons. di Stato, sez. VI, n. 2737 del 9/5/2011, sentenza Corte di Cassazione Sezione del Lavoro n. 14083/2024 e seguenti), stabilendo di fatto che nel divieto posto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

Richiamata, altresì, l'ordinanza 14083/2024 con la quale la Sezione Lavoro della Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego dalla quale si evince tralaltro che nei casi i cui il lavoratore non possa usufruire delle ferie per cause a lui non imputabili, come la cessazione del rapporto per inabilità, il diritto all'indennità sostitutiva non può essere negata

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra riportate e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate e non godute e/o godibili per sopraggiunta impossibilità non imputabile al dipendente o al datore di lavoro;

Stabilito di dover esprimere atto di indirizzo, incaricando i responsabili dei servizi interessati di procedere alla quantificazione delle ferie maturate dalla dipendente Badge n. 15 e non usufruite alla data della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di reperire le risorse necessarie alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il CCNL 21.05.2018;
con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1** di dare atto che le ferie maturate e non godute, causa infortunio, dalla dipendente Badge n. 15, collocata a riposo a partire dal **20.05.2024**, non rientrano tra le ipotesi di divieto previste all'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012, in quanto la mancata fruizione non è imputabile né riconducibile alla volontà del dipendente o del datore di lavoro, e pertanto sono da ritenersi monetizzabili;
- 2** di trasmettere la presente Deliberazione ai Responsabili di Area competenti per la quantificazione delle ferie maturate dalla dipendente Badge n. 15 e non usufruite alla data della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di reperire le risorse necessarie alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva;

3 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito dato il tempo trascorso.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 67 del 18.12.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA